COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 DEL 20-11-2026

Oggetto: Misure contingibili e urgenti per garantire la continuità del servizio di igiene urbana a seguito del subentro di Teramo Ambiente S.p.A. (TEAM) in luogo di Mo.Te. S.p.A. nell'ambito di contratto di affitto di azienda. PROROGA AL 31/03/2027

PREMESSO CHE

- l'articolo 50 comma 4 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. stabilisce che il Sindaco esercita altresì funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;
- il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani (di seguito SIU) comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto, l'attività di trattamento e smaltimento, l'attività di trattamento e recupero, l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti (Art. 1 dell'Allegato alla Deliberazione ARERA n.443/2019/R/rif del 31/10/19);
- le attività relative alla raccolta, al trasporto dei rifiuti urbani e simili, allo spazzamento, al lavaggio strade, alla gestione del Centro di Raccolta Rifiuti (CRR) e ai trasporti verso gli impianti di destinazione finale sono, ad ogni effetto di legge, servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e di pubblico interesse e pertanto sono sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 177 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;
- il SIU rappresenta un servizio di interesse economico generale di livello locale (art. 2 del D.lgs. n.175/16 e s.m.i.) che è suscettibile di essere organizzato tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente (art.2 del D.Lgs. n. 201/22 e s.m.i.);

- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTO

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta;
- il Decreto ministeriale Ambiente 3 giugno 2014, n. 120 “Regolamento Albo nazionale gestori ambientali”;
- la Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 23 gennaio 2019, n. 1 “Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico - Attuazione articolo 12, comma 3, Dm 120/2014”;
- il Decreto ministeriale Ambiente, 8 aprile 2008 e s.m.i. “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”;
- la Deliberazione 20 luglio 2009 “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il Decreto ministeriale Ambiente, 23 giugno 2022 n. 255 “Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani”;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014 – Istituzione della tassa sui rifiuti, cosiddetta TARI)”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- Decreto ministeriale Ambiente 20 aprile 2017 “Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013”;

- la Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/19 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la Deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/19 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la Deliberazione ARERA n. 363 del 3/08/21 “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione ARERA n.15 del 18/01/22 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 385 del 3/08/23 “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 386 del 3/08/23 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 387 del 3/08/23 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la Deliberazione ARERA n. 389 del 3/08/23 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 e s.m.i. “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 671 del 22/10/21 “Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti agli obiettivi conseguenti al recepimento delle direttive UE “Economia circolare” (D.Lgs 116, 118, 119 e 121/2020) – Proposta di piano - Ottobre 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 21/10/13 e s.m.i. “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).”;
- il Verbale assemblea n. 3 del 31/05/2022 “Assemblea dei sindaci dell'AGIR, nomina del Direttore generale e del revisore unico dell'Autorità” – operatività dell’AGIR;
- la Deliberazione Giunta Regionale n.621 del 27/10/17 “D.M. 26 maggio 2016 Ambiente - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 205 e s.m.i. - Legge 28 dicembre 2015, n. 221 - L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 e s.m.i. - Delib.G.R. 21 giugno 2016, n. 383. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo.”;

VISTO CHE

- Gli enti locali e gli altri enti territorialmente competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale a essi attribuiti dalla legge;
- Gli enti locali e gli altri enti territorialmente competenti, tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3 “Princìpi generali del servizio pubblico locale” del D.lgs. n. 201/22, nelle ipotesi in cui ritengono

che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
b) affidamento a società mista nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
c) affidamento a società in house nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea;

- L'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito AGIR), istituita con L.R. n. 36/13 e s.m.i., in qualità di ente territorialmente competente, esercita le funzioni inerenti alla regolazione e l'organizzazione amministrativa del servizio rifiuti, ivi compreso l'esperimento delle procedure preordinate all'affidamento del contratto di gestione del medesimo servizio. L'AGIR è operativa a far data dal 1° ottobre 2022;
- A norma di quanto previsto dall'art. 17, comma 13 e 14 della L.R. n. 36/13 e s.m.i., "*è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nonché di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Restano salve, esclusivamente, le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione*";
- la norma regionale, volta a salvaguardare le funzioni dell'AGIR e a garantirne la piena attuazione, preclude agli enti locali di disporre autonomamente nuovi affidamenti (mediante gara) nelle more dell'affidamento del servizio integrato nell'intero ambito (o sub-ambito) da parte di AGIR;
- l'obbligo degli enti locali di assicurare «l'integrale e regolare prosecuzione delle attività» a fronte di contratti in scadenza (art. 17 comma 1 della L.R. 36/2013) può essere adempiuto alternativamente:
  1. tramite affidamento domestico direttamente da parte dell'ente locale, laddove socio del soggetto in house (giacché l'art. 17 della L.R. 36/2013, per come formulato, non preclude il ricorso all'in house);
  2. oppure, attraverso la stipula di un contratto "ponte" disciplinato dal "Regolamento di disciplina della gestione delle gare "ponte" predisposto da AGIR;
- per lo svolgimento del SIU il personale è inquadrato con contratti che rispettano integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo di settore UTILITALIA – CCNL dei servizi ambientali del 10/07/2016 e FISE Assoambiente – CCNL dei servizi ambientali del 6/12/2016;
- l'articolo 6 "Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi" del contratto FISE Assoambiente disciplina alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca l'avvicendamento di personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria e prevalente al SIU tra l'impresa cessante e l'impresa subentrante;

- l’articolo 140 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.lgs. n.36/23 e s.m.i. recita:
    - al comma 9 “*Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità*”;
    - al comma 10 “*Sul sito istituzionale dell’ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.*”;

DATO ATTO CHE

- il Comune di Pietracamela aveva in essere l’affidamento del servizio di igiene urbana alla società Mo.Te. S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, qualificata come in house providing, in scadenza al 31/12/2025 giusta determina R.G. n.207 del 08/08/2025;
- in data 07 agosto 2025, nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità indiretta avviata da Mo.Te. S.p.A., è stato stipulato un contratto di affitto d'azienda a favore di Teramo Ambiente S.p.A. (TEAM), anch’essa società a totale capitale pubblico, partecipata dal Comune di Teramo per il 98% e dalla stessa Mo.Te. per il 2%;
- il Contratto di affidamento dei sevizi di cui all’oggetto, stipulato con la società Mo.Te. S.p.A, è in scadenza al 31/12/2025 giusta determina di proroga R.G. n.207 del 08/08/2025;
- in data 11 agosto 2025, Mo.Te. S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Teramo ricorso ex art. 44 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con richiesta di misure protettive ex art. 54 della medesima norma, accolte dal Tribunale in data 12 agosto 2025, che ha inibito ai creditori l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari. L’operazione di affitto d’azienda, di carattere ponte, è dunque funzionale a garantire la continuità del servizio pubblico essenziale e la stabilità occupazionale in attesa della prevista aggregazione societaria tra Mo.Te. e TEAM.
- con nota acquisita al protocollo comunale n. 3810 del 18 agosto 2025, Mo.Te. ha comunicato al Comune la stipula del suddetto contratto, specificando che TEAM

subentrava, con decorrenza 01 ottobre 2025, nell'esecuzione dei contratti di servizio affidati dai Comuni soci, garantendo la prosecuzione delle attività alle medesime condizioni economiche, come da PEF revisionato, e alle medesime condizioni tecniche e temporali.

CONSIDERATO CHE il subentro di TEAM nella gestione del servizio di igiene urbana è avvenuto il 1° ottobre 2025;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Sindaco n.30 del 05/11/2025 avente per oggetto: "***Misure contingibili e urgenti per garantire la continuità del servizio di igiene urbana a seguito del subentro di Teramo Ambiente S.p.A. (TEAM) in luogo di Mo.Te. S.p.A. nell'ambito di contratto di affitto di azienda"*** in cui si ordinava a Teramo Ambiente S.p.A. di provvedere, a decorrere dal 1^ ottobre 2025 e fino al 31/12/2025, alla gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Pietracamela, in prosecuzione del servizio precedentemente svolto da Mo.Te. S.p.A., garantendo la piena e regolare esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni economiche, come da PEF approvato, e alle medesime condizioni tecniche e temporali già in essere;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Sindaco n.1 del 07/01/2026 avente per oggetto: "***Misure contingibili e urgenti per garantire la continuità del servizio di igiene urbana a seguito del subentro di Teramo Ambiente S.p.A. (TEAM) in luogo di Mo.Te. S.p.A. nell'ambito di contratto di affitto di azienda. PROROGA AL 30-06-2026"*** poiché si era dato avvio alla PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRACAMELA (TE) e predisposizione dei documenti di gara per nuovo appalto, giusta determina di affidamento incarico professionale R.G. n.10 del 07/01/2026 e pertanto necessitava prorogare l'ordinanza n. 30 del 05/11/2025 (scaduta il 31/12/2025) per il tempo strettamente necessario ad espletare la progettazione e la conseguente gara d'appalto per il servizio in parola;

CONSIDERATO che poi, a seguito di contatti intercorsi tra il Comune di Pietracamela e il Comune di Fano Adriano si è inteso intraprendere la progettazione ed il servizio di che trattasi in Convenzione tra i due comuni;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 29/04/2026 avente per oggetto: "**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI DI FANO ADRIANO E PIETRACAMELA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRAMITE AGIR. INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOFILA".**

PRESO ATTO della Convenzione firmata tra i due Comuni avente per oggetto: **"CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI DI FANO ADRIANO E**

PIETRACAMELA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRAMITE AGIR" in cui veniva identificato Comune capofila il Comune di Pietracamela che:

- *coordina le attività tecniche e amministrative;*
- *cura i rapporti con AGIR;*
- *gestisce gli incarichi professionali;*
- *assume gli impegni di spesa e cura i pagamenti;*
- *convoca riunioni e tavoli tecnici.*

VISTA la trasmissione del progetto dei servizi di igiene urbana da parte del tecnico incaricato, acclarato al prot. dell'Ente n.3084 del 25/06/2026;

VISTA la trasmissione del progetto di che trattasi all' AGIR Abruzzo per l'istruttoria del caso al fine di poter approvare lo stesso in C.C. avvenuta con Nostra nota prot.3112 del 26/06/2026;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Sindaco n.24 del 01/07/2026 avente per oggetto: "**Misure contingibili e urgenti per garantire la continuità del servizio di igiene urbana a seguito del subentro di Teramo Ambiente S.p.A. (TEAM) in luogo di Mo.Te. S.p.A. nell'ambito di contratto di affitto di azienda. PROROGA AL 31/10/2026***";*

VISTA la D.C.C. n.11 29/07/2026 del Comune di Pietracamela del avente per oggetto: **APPROVAZIONE PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS. 201/2022 RELATIVAMENTE ALLA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E CONSEGUENTI INDIRIZZI;**

VISTA la D.C.C. n.26 05/08/2026 del Comune di Fano Adriano del avente per oggetto: **APPROVAZIONE PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E RELAZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS. 201/2022 RELATIVAMENTE ALLA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E CONSEGUENTI INDIRIZZI;**

VISTA la nota A.G.I.R. ABRUZZO Protocollo N. 0001954 in data 02/07/2026 ed acclarata al prot. dell'Ente n. 0003228 del 02-07-2026 avente per oggetto: **"Progetto relativo al nuovo servizio di igiene urbana relativo all'ambito territoriale dei comuni di Pietracamela e Fano Adriano. Riscontro"** in cui si richiedeva integrazione documentale al progetto trasmesso al fine di verificare compiutamente la rispondenza del progetto di igiene urbana alle vigenti disposizioni normative in materia (ARERA, CAM, D.Lgs 36/2023 ecc.);

VISTA la trasmissione del progetto esecutivo (con le integrazioni richieste) dei servizi di igiene urbana da parte del tecnico incaricato Dott. Avetti Enrico, acclarato al prot. dell'Ente n.3861 del 10/08/2026;

VISTA il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo di cui al punto precedente redatto da A.G.I.R. ABRUZZO (allegata alla presente) con nota prot.2786/PROT del 16/09/2026 ed acclarata al prot. dell'Ente n.4589 del 16/09/2026 in cui si comunica che "***in relazione agli elaborati progettuali relativi al nuovo servizio di igiene urbana dei comuni di Fano Adriano e Pietracamela - trasmessi dal comune di Pietracamela con nota prot. n. 4571 del 16.09.2026 - si ritiene che gli stessi siano conformi ai vigenti indirizzi tecnici e normativi in materia, con particolare riferimento alle disposizioni ARERA, ai criteri ambientali minimi del settore nonché a quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 particolare riferimento alle disposizioni ARERA, ai criteri ambientali minimi del settore nonché a quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023***";

VISTA l'attestazione di validazione del progetto esecutivo prot.4688 del 23/09/2026 redatta dal R.U.P. Ing. Di Simone Vincenzo, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Pietracamela;

VISTA la D.G.C. n. del avente come oggetto: "**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA RELATIVAMENTE ALLA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIETRACAMELA (TE) E FANO ADRIANO (TE)";**

VISTA Indizione, parte di AGIR, della gara europea a procedura telematica aperta ex art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del contratto misto concessione appalto, ai sensi dell'art. 180, comma 3 d. lgs. 36/2023, del "servizio di igiene urbana nei comune di Fano Adrano e Pietracamela (TE) " per la durata di anni cinque ed una proroga tecnica per un periodo di sei mesi. – CUP: D69I26000890004 - CIG: BD5090C6B8.

VISTA la nota del Comune di Pietracamela Prot. 6357 del 16/11/2026 avente come oggetto: ***"Procedura di gara indetta da AGIR – richiesta di differimento della data di apertura delle buste amministrative"*** e l'accoglimento da parte di AGIR della richiesta in parola per le motivazioni nella stessa riportate;

ATTESO che a tutt'oggi dunque la gara d'appalto in questione risulta ancora in corso e pertanto necessita un ulteriore proroga di due mesi dell'Ordinanza n.24 del 01/07/2026 al fine di concludere la procedura di gara europea in parola;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'eventuale interruzione, anche temporanea, di tale servizio determinerebbe conseguenze gravi e immediate per la collettività dato il conseguente degrado igienicosanitario e la compromissione della salubrità dell'ambiente;

RILEVATO CHE la gestione dei rifiuti urbani, costituendo servizio pubblico essenziale, deve svolgersi con continuità ed efficienza a tutela della salute e dell'ambiente e la vacatio gestionale determinerebbe in assenza di intervento immediato;

EVIDENZIATO CHE tale situazione di eccezionale ed urgente necessità non consente il differimento delle decisioni ai tempi, dell'istruttoria consiliare poiché il rischio per la salute pubblica si manifesterebbe concretamente e istantaneamente già dal primo giorno di mancata raccolta dei rifiuti;

PRESO ATTO che dalla documentazione acquisita risulta che Teramo Ambiente S.p.A. è società a totale partecipazione pubblica, sottoposta a controllo analogo congiunto attraverso le previsioni statutarie e i patti parasociali del 29 dicembre 2021 e che la società svolge la propria attività prevalentemente a favore degli enti pubblici soci;

VISTI

- l' articolo 32 della Costituzione;
- l'articolo 97 della Costituzione;
- l'articolo 50, TUEL
- l'articolo 54 TUEL

VISTO in particolare, l'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non sia altrimenti possibile provvedere, il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea e senza possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici e che dette ordinanze hanno efficacia temporale limitata a sei mesi;

CONSIDERATA la giurisprudenza in materia dalla quale desumere che il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente è legittimo per garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti e che l'urgenza prescinde dall'imputabilità delle cause che hanno determinato la situazione di pericolo (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2 febbraio 2021, n. 962; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, con sentenza 30 gennaio 2024, n. 1811);

VISTO il Parere Tecnico di competenza reso dal Responsabile Ufficio Tecnico, Area Territorio ed Ambiente nonché Responsabile Unico del Procedimento del Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti presso il Comune di Pietracamela, prot. n.6437 del 20/11/2026;

RITENUTO pertanto necessario e urgente adottare, per gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente – nelle more dell'affidamento del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani – un apposito provvedimento extra ordinem, che proroghi temporaneamente il SIU al 31/03/2027, in deroga alle ordinarie modalità di affidamento previste dall'AGIR e dal D.lgs. n. 36/23 e s.m.i., scongiurando l'interruzione di un pubblico servizio essenziale per la comunità di Pietracamela;

RITENUTI, dunque, sussistenti, per l'assoluta eccezionalità della situazione, i presupposti di fatto e di diritto per derogare alle modalità alternative possibili di affidamento del servizio individuate dall'AGIR procedendo ai sensi dell'articolo 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 140 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del D.lgs. n. 36/23 e s.m.i.;

DATO ATTO altresì che:

- risulta scaduto al 31/10/2026 l'incarico di cui alla propria Ordinanza contingibile ed urgente n.24 del 01/07/2026, emessa nei confronti di TEAM SPA e MO.TE. AMBIENTE SPA., concernente "***Misure contingibili e urgenti per garantire la continuità del servizio di igiene urbana a seguito del subentro di Teramo Ambiente S.p.A. (TEAM) in luogo di Mo.Te. S.p.A. nell'ambito di contratto di affitto di azienda. PROROGA AL 31/10/2026";***
- con l'adozione del presente provvedimento tale atto va a decadere, in quanto lo stesso ricomprende l'intero servizio di gestione dei rifiuti in subentro alla MO.TE. AMBIENTE SPA;

CONSIDERATO CHE l'ordinanza sindacale si limita dunque a garantire la necessaria prosecuzione temporanea del servizio pubblico essenziale;

ORDINA

1. A Teramo Ambiente S.p.A. di provvedere in proroga all' ordinanza n.24 del 01/07/2026 (scaduto il 31/10/2026), a decorrere dal 1^ Novembre 2026 e fino al 31/03/2027, alla gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Pietracamela, garantendo la piena e regolare esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni economiche, come da PEF approvato, e alle medesime condizioni tecniche e temporali già in essere considerando la trasmissione del progetto esecutivo ad AGIR ABRUZZO per la valutazione dello stesso, al fine di poter conseguentemente provvedere all'approvazione in C.C. e all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in parola;

2. Al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Finanziaria di porre in essere gli atti consequenziali alla presente ordinanza;

La presente ordinanza ha natura provvisoria ed emergenziale, non sostituisce né anticipa la decisione consiliare e non deroga al Codice dei contratti pubblici, conformandosi alle direttive europee e ai principi di tutela della salute e dell'ambiente;

DISPONE

a) che copia della presente ordinanza venga notificata a:

- TE.AM. Spa con sede in via M. Delfico n. 73 64100 Teramo (TE) – C.F. e P. IVA 00914920673, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, a mezzo PEC teramoambiente@postcert.it;
- ai Responsabili di area competenti;

b) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni;

c) che copia della presente ordinanza venga trasmessa anche ai soggetti competenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dall'art. 52 della L.R. Abruzzo 45/07 e s.m.i. ed entro 3 giorni dalla data della presente;

d) che copia della presente ordinanza venga pubblicata da parte del Responsabile competente , ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito Web dell'ente;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
DOTT. ANTONIO VILLANI
f.to digitalmente

Villani
Antonio
20.11.2026
10:26:39
GMT+01:00